



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Piazza Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)
tel. 0113989203 - telefax 0113989377
e-mail: matteo.rizzo@comune.beinasco.to.it

Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

SERVIZIO TRIBUTI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE D'IMPOSTA IMU - TASI

Richiamato l'articolo 23, comma 1, del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, il quale prevede che con provvedimento del funzionario responsabile d'imposta sono definiti i criteri di graduazione delle sanzioni, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Richiamato l'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, da ultimo modificato dall'articolo 16 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, il quale dispone:

Articolo 7. Criteri di determinazione della sanzione

- 1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.*
- 2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.*
- 3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.*
- 4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.*
- 4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà.*

Ritenuto necessario garantire la corretta e imparziale gestione dei poteri sanzionatori in materia di tributi locali.

Considerato conseguentemente necessario definire i criteri per la graduazione delle sanzioni in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) e



di Tributo per i Servizi Indivisibile (TASI), tenuto conto degli elementi previsti dalla norma sopra riportata.

DISPONE

- 1 Ai fini della determinazione della sanzione nei casi in cui la stessa è fissata dalla legge tra un minimo e un massimo, si terrà conto degli elementi e si applicheranno gli scostamenti sotto riportati:

Gravità della violazione

IMPORTO DELLA VIOLAZIONE	INCREMENTO DA APPLICARE ALLA SANZIONE MINIMA
Fino a Euro 1.000,00	0%
da Euro 1.000,01 a Euro 2.500,00	10%
da Euro 2.500,01 a Euro 5.000,00	30%
da Euro 5.000,01 a Euro 10.000,00	75%
oltre Euro 10.000,00	100%

Precedenti fiscali

NUMERO ANNUALITÀ OGGETTO DELLA VIOLAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI	INCREMENTO DA APPLICARE ALLA SANZIONE MINIMA
1	0%
da 2 a 3	20%
oltre 3	75%

Condizioni economiche

VALORE CATASTALE COMPLESSIVO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	INCREMENTO DA APPLICARE ALLA SANZIONE MINIMA
fino a Euro 100.000,00	0%
da Euro 100.000,01 a Euro 250.000,00	25%
oltre Euro 250.000,00	50%

- 2 L'incremento al minimo edittale della sanzione è rappresentato dalla somma degli scostamenti relativi agli elementi di valutazione sopra individuati (gravità della violazione, precedenti fiscali e condizioni economiche); esso, in ogni caso, non potrà essere superiore al limite massimo della sanzione stabilito dalla legge.
- 3 Salvo i casi di sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione, a questa, determinata sulla base degli elementi sopra elencati, si applica l'incremento indicato nella seguente tabella qualora il contribuente sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 o in dipendenza di adesione all'accertamento, di mediazione e di conciliazione:

NUMERO ANNUALITÀ OGGETTO DI VIOLAZIONI DELLA STESSA INDOLE NEI 3 ANNI PRECEDENTI	INCREMENTO DELLA SANZIONE BASE
0	0%
1	10%
2	25%
3	50%

Per effetto dell'istituto del *favor rei*, il triennio di riferimento per



l'applicazione dell'incremento della sanzione è riferito per l'anno di imposta 2017 al solo anno 2016; per l'anno di imposta 2018 al biennio 2016/2017 e per l'anno d'imposta 2019 al triennio 2016/2018.

- 4 Ai fini di quanto indicato al punto 3. in ordine alla sproporzione fra tributo dovuto e sanzione applicata, essa si realizza allorquando concorrano eccezionali circostanze che portano a determinare una sanzione complessivamente superiore al triplo del tributo cui la violazione stessa si riferisce. In tal caso la sanzione è comunque ridotta al limite massimo del triplo del tributo dovuto.

- 5 La disposizione di cui al punto 4. non trova applicazione nella fattispecie del “concorso di violazioni e delle violazioni continuate”, come disciplinata dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997; in tal caso si verifica sproporzione laddove la sanzione irrogata a seguito dell'applicazione del “cumulo giuridico” sia superiore a quella risultante dal “cumulo materiale” delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Il presente provvedimento viene emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e, al fine di garantire la sua massima diffusione e in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del medesimo Regolamento prima indicato, viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Beinasco, alla sezione TRIBUTI.

Beinasco, 27 febbraio 2017

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE D'IMPOSTA
IMU – TASI
dott. Matteo RIZZO
(sottoscrizione con firma digitale)

MR/mr

Y:\DirigenteAmm\Dirigente\Tributi\Atti di organizzazione\2017\Provvedimento definizione criteri graduazione sanzioni tributarie.doc